



Regione Lombardia

DECRETO N. 10202

Del 17/07/2025

Identificativo Atto n. 786

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – MISURA “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” IN ATTUAZIONE DELLA DGR 16 DICEMBRE 2024, N. XII/3638, AZIONE 1.4.1. “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE E LA SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE” DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027- ID BANDO RLO12025044083 - 1° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'atto si compone di 15 pagine di cui
1 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E COMMERCIO

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" che, con l'obiettivo di promuovere la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, individua tra i diversi strumenti attuativi la realizzazione di interventi specifici per la riqualificazione, la valorizzazione e l'aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di



Regione Lombardia

Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRS_S) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua tra le proprie priorità, nel Pilastro n. 4 Lombardia "Terra di imprese e di lavoro" – Obiettivo Strategico 4.1.1 "Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde", l'impegno specifico a sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, affiancando a tale impegno percorsi di sviluppo delle necessarie competenze;
- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 - approvata con D.G.R. n. XI/4155/2020 e in ultimo aggiornata con D.G.R. n. XII/1430 del 27 novembre 2023, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della S3 2021-2027;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presenza d'atto della riprogrammazione del



Regione Lombardia

PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C (2024) 6655 del 18 settembre 2024”;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7425 che ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 15 aprile 2024, n. XII/2171, di approvazione dell'aggiornamento dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 di approvazione del nuovo schema di Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028;
- la D.G.R. n. 2906 del 5 agosto 2024 “Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1662/2019”;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, approvato con D.G.R. n. XII/2171, prevede, tra l'altro, che:

- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'OI, per il periodo 2023 - 2029, è pari ad un massimo di 231.737.500, di cui: euro 207.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico ammontano ad euro 4.056.750,00;
- l'Autorità di Gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di



Regione Lombardia

rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle previste Linee Guida;

- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 è stato istituito il Comitato di sorveglianza per il Programma regionale relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021- 2027 di Regione Lombardia;
- con Decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e l'approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 17015 del 24 novembre 2022, n. 926 del 26 gennaio 2023 e n. 2638 del 23 febbraio 2023;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente”, Obiettivo specifico 1.4 “Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità” – Azione 1.4.1 “Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese del PR FESR 2021-2027”;
- il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 con il quale è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021-2027, aggiornato da ultimo con Decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede, nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente”, l'Obiettivo Specifico 1.4 “Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità” e l'Azione 1.4.1. “Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese”;

RICHIAMATA integralmente la D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024 che, coerentemente con l'inquadramento strategico regionale ed europeo sopra



Regione Lombardia

delineato, ha:

- approvato i criteri della misura “Competenze per lo Sviluppo” a valere sull’Azione 1.4.1 “Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese”, del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027;
- previsto una dotazione finanziaria della misura è pari a complessivi 10.000.000,00 euro;
- stabilito che i Progetti devono avere un importo minimo pari a € 100.000,00, con investimento minimo da parte di ciascuna impresa pari a € 15.000,00 e che l’agevolazione massima concedibile è pari a € 500.000,00 per Progetto e a € 200.000,00 per singola impresa partecipante;
- individuato quale Responsabile del Procedimento di approvazione dell’Avviso, selezione delle operazioni e concessione dei contributi il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria e Commercio” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia;
- affidato a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del PR FESR 21-27, la responsabilità del procedimento per la fase di verifica documentale della rendicontazione e erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie;

VISTI in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Condizioni per l’esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo); 31 (Aiuti alla formazione) e la definizione di PMI di cui all’All. 1;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de minimis” e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6



Regione Lombardia

(Monitoraggio e comunicazione);

CONSIDERATO altresì che la sopra citata D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024 ha stabilito:

- di inquadrare l'agevolazione della misura "Competenze per lo Sviluppo", a scelta del richiedente al momento della presentazione della domanda:
 - nel rispetto del regime di aiuti in esenzione SA.116482 ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare degli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo) e 31 (aiuti alla formazione);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);
- che le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto secondo le seguenti intensità di aiuto:

	Piccole imprese	Medie imprese	
Aiuti "de minimis"	80%	80%	
"Aiuti alla formazione" (Articolo 31 GBER)	70% (di cui 20% maggiorazione PMI)	60% (di cui 10% maggiorazione PMI)	70% (di cui 10% maggiorazione PMI e 10% maggiorazione art. 31.4.lett. a)

- che le agevolazioni saranno concesse alle imprese che hanno una sede operativa in Lombardia al momento di presentazione della domanda oppure che si impegnano a costituirne una entro la prima erogazione;
- che il contributo non è erogato ad imprese che non rispettano, in sede di liquidazione, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;
- in nessun caso il contributo è concesso ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14



Regione Lombardia

del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i e che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;

- che le agevolazioni sono cumulabili solo con altre agevolazioni derivanti da misure generali e non selettive che non costituiscono aiuti di stato;
- che le agevolazioni non sono cumulabili con:
 - le risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - la misura "Fondo Nuove Competenze", approvata con DD n. 0000439 del 5 dicembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse ad imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art. 1 par. 2 lettera c);
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;



Regione Lombardia

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

DATO ATTO che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbero essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo potrà essere concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

ATTESO che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di



Regione Lombardia

cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato in data 7 novembre 2024 con n. SA.116482 da parte della Commissione Europea;

RICHIAMATO integralmente il Decreto 17 marzo 2025, n. 3552 che ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024, l'Avviso Attuativo della Misura "Competenze per lo Sviluppo" a valere sull'Azione 1.4.1. "Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese" del PR FESR Lombardia 2021-2027;

DATO ATTO che l'Avviso di cui al citato decreto 3552/2025 stabilisce:

- all'articolo C.1 "Presentazione delle domande" che la domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi da parte del Capofila individuato nell'Accordo di Progetto;
- all'articolo C.2 "Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse" che l'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e una successiva fase di valutazione di merito, effettuata da un apposito Nucleo di valutazione;
- all'articolo C.3.a "Modalità e tempi del procedimento" che l'istruttoria delle domande, svolta da Regione Lombardia, prevede una fase di ammissibilità formale e una successiva fase di valutazione che si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi che decorrono dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;
- all'articolo C.3.b dell'Avviso "Verifica di ammissibilità formale" che l'istruttoria è effettuata sulla base dei requisiti generali di conformità, dei requisiti del proponente, dei requisiti dell'operazione, nonché della coerenza con la Strategia di Specializzazione (S3) di Regione Lombardia e che le domande sono ammesse alla successiva valutazione tecnica solo in caso di esito positivo dell'istruttoria formale per tutti i requisiti indicati e che invece, in caso negativo, la domanda non è ammissibile;
- all'articolo C.3.c "Valutazione delle domande" i criteri per la valutazione tecnica da parte del Nucleo di Valutazione;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo C.3.e dell'Avviso:

- il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo;
- i provvedimenti devono essere comunicati ai Capofila tramite il Sistema Informativo Bandi e Servizi e pubblicati sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://ue.regione.lombardia.it>) e sul sito di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it);

VISTE la domanda di partecipazione presentata a valere sulla Misura “Competenze per lo Sviluppo” di cui al decreto 3552/2025, dal Capofila del Raggruppamento indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica della domanda di cui al punto precedente;

DATO ATTO che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi e Servizi;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

DATO ATTO che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 31721 e ID Bando 105985;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la



Regione Lombardia

soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

VISTO l'Allegato A "Elenco agevolazioni concesse – 1° Provvedimento", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle imprese ammesse;

RITENUTO di:

- approvare l'allegato A "Elenco agevolazioni concesse – 1° Provvedimento", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione dei beneficiari e delle relative agevolazioni;
- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XI/628 (IX provvedimento organizzativo 2023) che aggiorna l'assetto organizzativo e assegna gli incarichi delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo;
- la D.G.R. n. 3 giugno 2024, n. XII/ 2431 (VIII Provvedimento Organizzativo 2024) che ha aggiornato le responsabilità delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico, con decorrenza 10 giugno 2024;

DATO ATTO che con i provvedimenti organizzativi di cui al punto precedente è attribuita al dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa "Programmazione comunitaria e Commercio" della Direzione Generale Sviluppo Economico la competenza in tema di sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione e la sostenibilità delle imprese a valere su risorse del Programma Regionale FESR 2021-2027, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>) e sul sito di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it);



Regione Lombardia

DATO ATTO che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto nei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'Avviso;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale” e ss.mm.ii. e la legge di bilancio dell'esercizio corrente;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A “Elenco agevolazioni concesse” – 1° Provvedimento”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>) e sul sito di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it).



Regione Lombardia

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi e ad Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio.

Il Dirigente
ROBERTO LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A "Elenco agevolazioni concesse – 1° Provvedimento"

ID DOMANDA	Nr. Imprese del Raggruppamento	Denominazione Impresa	Ruolo	CF/P.IVA	COMUNE SEDE OPERATIVA	PROVINCIA SEDE OPERATIVA	REGIME DI AIUTO	Progetto: costo complessivo ammesso	Agevolazione concessa	CUP	COR
6494157	7	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	Capofila	02840030122	Tradate	Varese	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E69J25002160007	24496533
		SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Partner	03816050128	Cassano Valcuvia	Varese	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E19J25002560007	24496534
		SAN CARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Partner	01496680123	Tradate	Varese	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E69J25002240007	24496536
		"COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC. A R.L.".	Partner	01844150126	Arcisate	Varese	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E99J25002410007	24496537
		NUOVA UMANITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Partner	01929770137	Albiolo	Como	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E39J25003450007	24496539
		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO	Partner	01960470134	Bulgarograsso	Como	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E59J25001820007	24496540
		PATROLINE GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	Partner	03581890138	Albavilla	Como	De minimis	20.000,01 €	16.000,00 €	E19J25002570007	24496541
Totale Progetto								140.000,07 €	112.000,00 €		